



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **VERBANIA**

SEZIONE **1**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	MARTELLI	LUIGI	Presidente
☐	BERTOLO	ROBERTO	Relatore
☐	CARNIELLI	SERGIO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 72/12
spedito il 14/04/2012

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13820110001978810 IRPEF-ALIQUEUTE 2005
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE VERBANO CUSIO OSSOLA EQUITALIA NORD SPA
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7X0101112 IRPEF-ALIQUEUTE 2005
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VERBANO-CUSIO-OSSOLA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

altre parti coinvolte:

AG.RISCOSS. VERBANO CUSIO OSSOLA EQUITALIA NORD SPA
VIA 42 MARTIRI,124 28900 VERBANIA VB

SEZIONE

N° **1**

REG.GENERALE

N° **72/12**

UDIENZA DEL

10/10/2012

ore 15:30

SENTENZA

N°

54/01/12

PRONUNCIATA IL:

10/10/2012

**DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL**

29/10/2012

Il Segretario

YBW

CONCLUSIONI DEL RICORRENTE

All'Ill.mo Sig. Presidente, e a codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale adita, ciascuno per quanto di propria competenza, previo accoglimento dell'istanza di rimessione in termini ad impugnare spiegata in uno con il presente ricorso, voglia compiacersi di ritenere e dichiarare, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

1. In via pregiudiziale: 1.1 la sospensione del ruolo e della cartella di pagamento.
2. In via principale: 2.1 la nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato per mancanza di motivazione e violazione dell'art. 7, comma 1, parte seconda Legge n. 212/2000 e dell'art. 42 Dpr. N. 600/73 come modificato dal D. Lgs. n. 32/2001 nonché dell'art. 3 legge n. 241/90.
2.2. la nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 38 DPR 600/73; 2.3 la nullità dell'atto impugnato per mancato assolvimento dell'onere della prova della pretesa impositiva anzata in violazione dell'art. 2697 c.c. 2.4 la nullità e/o illegittimità e/o inesistenza della iscrizione a ruolo nonché della cartella di pagamento n. _____ per nullità e/o inesistenza dell'atto presupposto:
3. In via subordinata: 3.1 in ogni caso non dovute e/o inapplicabili e/o errate nel loro ammontare le sanzioni irrogate; 3.2 la massima riduzione delle sanzioni irrogate e/o da irrogare.

Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari di giudizio.

CONCLUSIONI per L'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Ufficio chiede a codesta Onorevole Commissione Tributaria Provinciale:

in via preliminare: il rigetto del ricorso per violazione dell'art. 21 del D. Lgs. 546/1992;

nel merito: disatteso ogni motivo, eccezione e doglianza, il rigetto del ricorso e, conseguentemente, la declaratoria di legittimità della cartella di pagamento in epigrafe indicata.

CONCLUSIONI DI EQUITALIA NORD SPA

Equitalia Nord Spa, ut supra rappresentata, non può che chiedere che, rigettata l'istanza di sospensione, il ricorso sia dichiarato inammissibile e/o comunque rigettato siccome infondato in fatto e diritto per quanto di sua competenza. Con vittoria di spese ed onorari di causa, da distrarre in favore del difensore che si dichiara antistatario.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Viene omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 comma 2 n°4 c.p.c. introdotto dall'art. 45 co. 17 legge n° 69 del 2009, applicabile anche al processo tributario in virtù del richiamo alle norme del codice di rito operato dall'art. 1 del D. Lgs. 546/92.

Il ricorrente chiede anzitutto di essere rimesso in termini per l'impugnativa degli atti deducendo quale motivo di impedimento di essere stato sottoposto a misure cautelari penali che gli hanno impedito di recarsi a Domodossola a ricevere gli atti ivi indirizzatigli.

L'avviso di accertamento, col quale l'Ufficio ha accertato il reddito, pari ad € 240.320,45, derivante da attività illecita di emissione di fatture per operazioni inesistenti, qualificato come reddito diverso, è stato notificato il 30.11.2010 a mani del figlio rinvenuto a Domodossola dal Messo Comunale; il ricorrente assume che il figlio si trovava casualmente

in visita alla madre, dalla quale il vive separato e che ha ivi conservato l'abitazione coniugale.

La successiva cartella gli è stata notificata il 12.5.2011 a mezzo posta.

Entrambi gli atti gli sarebbero stati consegnati da un familiare in occasione di una visita in Domodossola avvenuta nel dicembre 2011.

L'Agenzia rileva che il ricorrente non contesta la validità della notifica, eseguita al domicilio fiscale ma, invocando un caso di forza maggiore, si limita a dedurre impossibilità assoluta di prendere cognizione degli atti in quanto esso non poteva allontanarsi dal domicilio "coatto" senza incorrere nelle sanzioni di legge.

In fatto il ricorrente deduce di aver ricoperto il ruolo di amministratore della società verificata, la cui costituzione è stata ritenuta dall'Agenzia delle entrate atto simulato ex art. 1414 c.c. inteso in realtà ad emettere fatture fittizie, solo per un breve arco di tempo, dal 26.10.2004 al 25.11.2004.

Col primo motivo di diritto il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 42 DPR 600/73, dell'art. 7 statuto dei diritti del contribuente e dell'art. 3 L. 241/90, motivazione *per relationem* erronea insufficiente e contraddittoria; nullità dell'avviso di accertamento, in quanto l'Agenzia si riporterebbe integralmente alle risultanze del PVC dei funzionari dell'Agenzia di Cassino. L'Agenzia obietta di aver assolto l'obbligo di motivazione allegando detto PVC all'avviso notificato.

Col secondo motivo il ricorrente contesta la presunta simulazione della società quantomeno con riguardo all'anno 2005 in quanto gli accessi dei verificatori, che hanno accertato la pretesa non operatività della società,

risalgono al gennaio 2008 talchè le risultanze della verifica non potevano retroagire all'anno 2005, mentre le dichiarazioni dei terzi escussi dai verificatori avrebbero mero valore indiziario.

Con il terzo motivo in diritto contesta l'asserita nullità del contratto sociale ed invoca la violazione dell'art. 10 3° comma ultima parte dello Statuto per il quale le violazioni tributarie non possono costituire causa di nullità del contratto. La nullità dell'atto costitutivo può essere configurata e riscontrarsi solo nei casi contemplati dall'art. 2332 c.c.

Col 4° motivo (qualificazione dei profitti come illeciti) sostiene che l'Agenzia avrebbe richiamato genericamente l'art. 14 della L. 537/93 che introduce il principio dell'imposizione dei proventi da reato, ma che disciplina una pluralità differenziata di interventi normativi, senza ulteriormente specificare il comma (4 e 4 bis) di riferimento. L'Agenzia replica affermando che il richiamo della norma e anche al PVC rendeva superflua ogni migliore specificazione tanto che il ricorrente si è difeso dettagliatamente senza censurarne l'applicabilità.

Col 5° motivo deduce, quale causa di nullità dell'avviso impugnato, o quantomeno di contraddittorietà della motivazione, la violazione dell'art. 38 dpr 600/73 richiamato nell'avviso di accertamento. La citata norma riguarderebbe l'accertamento sintetico puro o il redditometro. L'Ufficio replica precisando che l'art. 38 in questione nella prima parte (commi 1-2-3) riguarda l'accertamento analitico, da esso applicato

Col 6° motivo eccepisce violazione delle norme sull'onere probatorio.

L'Agenzia sostiene che una volta forniti elementi indiziari dell'inesistenza

delle operazioni che giustificano la deduzione dei costi spetta al contribuente fornire la prova della effettiva esistenza delle operazioni.

§§§

L'istanza di rimessione in termini non è fondata e dispensa dall'esame degli altri motivi di ricorso.

La Commissione osserva che a sensi dell'art. 60 dpr 600/73 le notificazioni degli atti aventi natura tributaria vanno eseguiti al domicilio fiscale del contribuente che di regola coincide con la residenza anagrafica a sensi dell'art. 58 dpr 600/73.

Nel caso di specie dal certificato di residenza attuale rilasciato dal Comune di Isola del Liri (doc. 7 di parte ricorrente) risulta che l'opponente ha trasferito la residenza in tale comune solo in data 19.8.2011, ossia successivamente alla notifica sia dell'avviso di accertamento sia della cartella esattoriale notificata nel maggio 2011. La notifica appare dunque rituale in quanto eseguita in Domodossola quando ancora non era stata trasferita la residenza.

L'impugnazione della cartella avrebbe dovuto seguire entro il giorno 11.7.2011 laddove il ricorso è stato presentato a mezzo posta il 16.3.2012.

In ogni caso, anche secondo quanto ammesso dal ricorrente, questi avrebbe conseguito la conoscenza di fatto del contenuto degli atti impugnati nel mese di dicembre 2011. Quantomeno dal 1.1.2012 sarebbe pertanto decorso il termine di 60 giorni per la presentazione del ricorso. Al contrario l'atto *ad opponendum* è stato notificato, oltre detto termine, solo in data 16 marzo 2012 e dunque tardivamente.

Il ricorso va dunque rigettato.



SEZIONE

N° 1

REG. GENERALE

Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio avendo il ricorrente confidato senza grave colpa nella possibilità di essere rimesso in termini per la proposizione dell'impugnativa.

N° 72/12

UDIENZA DEL

P.Q.M.

10/10/2012

ore 15:30

La Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.

Verbania 10.10.2012

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Dr. Roberto Bertolo

Dr. Luigi Martelli

Il Presidente